



TRIBUNALE DI VITERBO

R.G. 3270 /2017

Successivamente all'udienza del 19 giugno 2019, dinnanzi al giudice, dott.ssa Fiorella Scarpato, è comparsa per l'avv. C la quale discute riportando a tutti gli atti e verbali di causa. Fino alle ore 10:30 nessuno è comparso per il signor Moraglia.

Il Giudice

Dà atto della presenza del dott. Andrea Marianetti ai fini del tirocinio giudiziario, si ritira in camera di consiglio e all'esito, in assenza dei difensori, decide quindi la controversia dando lettura della motivazione e del dispositivo.

Il Tribunale di Viterbo, sez. civ., in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fiorella Scarpato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3270/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto DIRITTO DI CREDITO, pendente

TRA

D/ A, (nato a il 1), elettivamente domiciliato in Roma, via Conca d'Oro n.285, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Apolloni, e Andrea Maestri dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato apposto in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo

OPPONENTE

E

....., (nata a il primo), elettivamente domiciliata in via presso lo studio dell'avv. dalla quale è rappresentata e difesa come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto n.1006/2017 il Tribunale di Viterbo ingiungeva a la di pagare in favore di la somma di € 82.000 oltre interessi e spese a titolo di restituzione di un prestito personale.

Avverso tale titolo proponeva opposizione il sig., il quale eccepiva, in via preliminare, il giudicato, essendo intervenuta, nelle more del



processo, la sentenza n.1935/2018 emanata dalla Corte d'appello di Roma nel giudizio avente n.r.g. n.7183/2011 e ritualmente passata in giudicato il 27 maggio 2018 e, nel merito, l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria e domandava pertanto il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Nella resistenza della sig.ra I. la causa, concessi i termini per le articolazioni istruttorie, stante la sua natura documentale, veniva quindi rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 giugno 2019. L'opposizione è fondata.

Il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio è stato emesso sulla base di una scrittura privata datata il 30 agosto 2008, la cui riconducibilità al sig. [redacted] è stata accertata mediante un procedimento penale, avendo quest'ultimo sporto denuncia-querela nei confronti della sig.ra [redacted] affinché venisse riconosciuta colpevole dei delitti di falsità in scrittura privata (art.485 c.p.) e tentata truffa (artt.56 e 640 c.p.). Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 309/2013 emessa dal Tribunale di Viterbo che ha accertato, alla luce della perizia grafologica ritualmente espletata in quella sede, la sicura riconducibilità della sottoscrizione al sig. [redacted] quindi ha assolto la sig.ra [redacted] ai reati a lei ascritti.

Sebbene dalla lettura di tale sentenza potrebbe evincersi un agire calunnioso del sig. [redacted], di certo non può ricavarsi il sorgere, in favore di parte opposta, di un'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione della somma di € 82.000 dal momento che il dispositivo non prevede nulla del genere ma si limita esclusivamente a sancire la sua assoluzione per insussistenza del fatto.

In realtà la fonte, o meglio la "prova scritta", dal quale sorgerebbe il credito che parte opposta ha azionato in via monitoria non è e non può essere la sentenza penale, ma è solo e soltanto la scrittura privata datata il 30 agosto 2008 poiché è in questo atto che il debito del sig. [redacted] troverebbe la sua origine diretta ed esclusiva.

Tuttavia, alla luce della documentazione prodotta da parte opponente, emerge come tale titolo sia già stato azionato dalla sig.ra [redacted] in un precedente giudizio civile, introdotto con atto di citazione notificato il 5 maggio 2009, e concluso in primo grado con la sentenza n.572/2011 emanata dal Tribunale di Viterbo in data 19 maggio 2011 e confermata dalla Corte d'Appello di Roma con pronuncia n.1935/2018 emessa il 26 marzo 2018. Dalla lettura della sentenza della Corte capitolina, passata ritualmente in giudicato in data 28 maggio 2018, emerge chiaramente come quel procedimento civile ha avuto ad oggetto un presunto diritto di credito di cui la sig.ra [redacted] titolare nei confronti del sig. [redacted] per la somma di € 82.000 derivante dalla scrittura privata sottoscritta da quest'ultimo in data 30 agosto 2008. Pertanto, risulta evidente come il diritto di credito dedotto in quel giudizio, rispetto a quello su cui verte il presente procedimento, intercorre tra le stesse parti, è fondato sul medesimo fatto costitutivo vale a dire la scrittura privata più volte indicata e ha ad oggetto il medesimo importo ossia la somma di € 82.000. Conseguentemente non può che



constatarsi come sia stato dedotto in giudizio due volte il medesimo rapporto giuridico sul quale, a decorrere dal 28 maggio 2018, si è ormai formato un precedente giudicato.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55 del 2014 come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, G.I. dr. Fiorella Scarpato, definitivamente pronunciando così provvede:

A) accoglie l'opposizione e pertanto revoca il decreto ingiuntivo n.1006/2017 emesso dal Tribunale di Viterbo il 25.9.2017;

B) condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 15.406,50 di cui € 406,50 per spese esenti ed € 15.000 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Viterbo, in data 19 giugno 2019

Il

Giudice

Fiorella Scarpato



